

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 ottobre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 16.

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico Pag. 2

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 17.

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» e successive modifiche Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17.

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo Pag. 22

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 13.

Partecipazione dell'Associazione Radio-amatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile Pag. 23

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 14.

Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 15.

Sostituzione dell'art. 164 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 16.

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 17.

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici Pag. 27

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 18.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 recante: «Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi» come sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n. 37 Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 16.

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Capo I

PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:

a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;

b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'art. 6 del decreto legislativo 183/2004;

c) all'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:

1) i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;

2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato 1, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all'allegato 1, parte II, del decreto legislativo medesimo;

4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;

d) all'individuazione dell'autorità competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;

e) all'elaborazione e all'adozione del:

1) piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);

2) piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);

3) piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);

f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, di cui all'art. 11;

g) alla fissazione, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:

1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall'allegato 1 alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;

2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni;

h) alla fissazione, ai sensi dell'art. 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;

i) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'art. 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;

j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 183/2004;

k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;

l) all'indirizzo e al coordinamento dei compiti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);

m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 3.

Competenze delle province

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle province le funzioni relative:

a) all'elaborazione e all'adozione dei piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;

b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;

c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;

d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);

e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'art. 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei comuni le funzioni relative:

a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'art. 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;

b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria.

Art. 5.

Competenze dell'ARPA

1. Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative:

a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'art. 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;

b) al supporto tecnico nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 3, comma 1, lettera f)

c) al supporto tecnico ai comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'art. 13;

d) al supporto tecnico alle province nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le province e i comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.

3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.

4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'art. 3 della legge regionale 6/1998, costituisce punto focale regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'ARPA, il centro regionale di modellistica ambientale (CRMA), cui compete

l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.

6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle università degli studi e degli istituti di ricerca.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della giunta regionale:

a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all'art. 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;

b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'art. 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente;

c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

d) i contenuti informativi e prescrittivi del piano di azione comunale di cui all'art. 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;

e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'art. 11;

f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera f)

g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 7;

h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 7.

Informazioni sulla qualità dell'aria

1. La Regione, le province e i comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.

2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004).

Capo II

PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE

DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 8.

Piano di azione regionale

1. Il piano di azione regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

2. Il piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. Il piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

4. Il piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 9.

Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria

1. Il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.

2. Nel piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell'aria.

3. Il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.

4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.

5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.

6. Il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261 (regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

8. Il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 351/1999.

9. Il piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 10.

Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria

1. Il piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonché a mantenere, attraverso l'adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004.

2. Il piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione del-

l'ambiente e della salute umana, è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).

3. Il piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

4. Il piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 11.

Sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria

1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria è finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell'attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13.

3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.

4. Nell'ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, la regione sostiene l'ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.

Art. 12.

Inventario regionale delle emissioni in atmosfera

1. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale ricordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell'aria e ai sistemi di modellizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

2. L'inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l'evoluzione nel tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all'atmosfera, nonché rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti più significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.

3. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all'ARPA tutte le informazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.

Capo III

PIANO DI AZIONE COMUNALE

Art. 13.

Piano di azione comunale

1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.

2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i comuni interessati.

3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:

a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;

b) alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15;

c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.

4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Piano di azione comunale è approvato dal comune che ne garantisce la massima diffusione.

6. Il comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla provincia territorialmente competente, ai comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.

Art. 14.

Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi

1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all'abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).

Art. 15.

Provvedimenti per la mobilità veicolare

1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.

2. I comuni elaborano un piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.

Art. 16.

Provvedimenti relativi agli impianti termici civili

1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonché incentivando l'utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.

TITOLO II

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Capo I

PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 17.

Obiettivi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), tutela l'ambiente dall'inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;

c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 18.

Competenze della Regione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della giunta regionale:

a) i criteri e le linee guida in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

b) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;

c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) i criteri per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'art. 19, comma 1 lett. f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'art. 37, comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

Art. 19.

Competenze delle Province

1. Le province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.

2. Le province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più comuni.

3. Le province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.

4. Le province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Art. 20.

Competenze dei comuni

1. I comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.

2. I comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione della deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.

3. I comuni rilasciano il nulla-osta previsto dall'art. 28, comma 5.

4. I comuni approvano i piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'art. 30. I comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;

c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;

d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.

6. I comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 21.

Comitati misti paritetici

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate, sono definite mediante accordi conclusi all'interno dei comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).

2. La Regione, i comuni limitrofi all'insediamento militare, le province interessate e l'ARPA stipulano protocolli d'intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all'individuazione di misure di mitigazione nell'ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l'adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.

3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla regione in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonché le misure di contenimento dell'inquinamento acustico da attuare mediante l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico.

Art. 22.

Informazione sul rumore ambientale

1. Le province, in relazione alle funzioni previste dall'art. 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.

2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonché il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.

Capo II

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 23.

Adozione e approvazione del piano comunale di classificazione acustica

1. Il piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal comune.

2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del piano viene, contestualmente, inviata ai comuni confinanti e alla provincia territorialmente competente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune, sentita l'ARPA:

a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;

b) approva il piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;

c) invia copia del piano alla Regione, alla provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle aziende sanitarie territorialmente competenti e ai comuni confinanti.

4. Le varianti al piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 24.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Qualora il piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il comune apporta le necessarie varianti al piano operativo comunale (POC).

2. Il piano urbano del traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.

Art. 25.

Divieto di contatto di aree

1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

Capo III

PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 26.

Contenuti e finalità

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle province ai sensi dell'art. 19, comma 1.

2. Il piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di

cui all'art. 2, comma 1, lettera *h*), della legge 447/1995, considerando in particolare:

- a*) l'entità del superamento dei valori limite di immissione;
- b*) l'entità della popolazione esposta al rumore;
- b*) i ricettori sensibili.

3. Il piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

Art. 27.

Predisposizione e approvazione

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente.

Capo IV

REQUISITI ACUSTICI

Art. 28.

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a*) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b*) strade;
- c*) discoteche;
- d*) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e*) impianti sportivi e ricreativi;
- e*) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a*) scuole e asili nido;
- b*) ospedali;
- c*) case di cura e di riposo;
- d*) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e*) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il comune può acquisire il parere dell'ARPA:

- a*) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b*) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera *a*);
- c*) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

5. Le domande di cui al comma 4, lettera *c*), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai

sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 29.

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Capo V

PIANI DI RISANAMENTO

Art. 30.

Piano comunale di risanamento acustico

1. Il comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:

a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

2. Il comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera *a*), approva il piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica.

3. Il comune approva il piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera *b*).

4. Il piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'art. 23.

5. Il piano recepisce il contenuto dei piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

6. I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del comune e la trasmettono alla regione e alla provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica.

7. L'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico da parte dei comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.

Art. 31.

Piano aziendale di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al comune competente il piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica.

3. Il piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.

4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 32.

Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, lettera *m*), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2291 (2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Interventi per la promozione e l'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico - Ricorso al mercato finanziario».

Art. 33.

Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale

1. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Spese per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale (CRMA)».

Art. 34.

Finanziamenti per l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera

1. Per le finalità previste dall'art. 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico e acustico» con riferimento al capitolo 2247 (1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Spese per l'elaborazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera».

Art. 35.

Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle province per la realizzazione delle banche dati di cui all'art. 19, comma 1.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Contributi alle province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale».

Art. 36.

Finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai comuni per l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 30.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Contributi ai comuni per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario».

Art. 37.

Contributi per l'isolamento acustico degli edifici

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

2. I comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. Per le finalità di cui al comma i è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all'isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario».

Art. 38.

Copertura

1. All'onere complessivo di 800.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. All'onere complessivo di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 - 300.000 euro per l'anno 2008; capitolo 1455 - 300.000 euro per l'anno 2008.

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 37, comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Capo II

POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 39.

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato esercizio da parte delle province delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

2. In caso di mancata approvazione da parte del comune del piano di azione comunale di cui all'art. 13, la provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedurali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.

3. In caso di mancata approvazione da parte del comune del piano comunale di classificazione acustica o del piano comunale di risana-

mento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall'art. 23 e dall'art. 30 e del mancato esercizio da parte delle province e dei comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all'art. 19, comma 4, e all'art. 20, comma 5, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 1/2006.

4. Qualora sorgano conflitti tra comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'art. 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario *ad acta*.

5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 40.

Sanzioni

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall'art. 279 del decreto legislativo 152/2006.

2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'art. 10 della legge 447/1995.

3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 41.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

2. Ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data del 1° gennaio 2007, sono conclusi dall'amministrazione regionale.

3. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

Art. 42.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 giugno 2007

ILLY

07R0463

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 17.

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della regione, le modalità di elezione del consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 2.

Durata in carica degli organi

1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo statuto e dalle disposizioni della presente legge.

2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Ineleggibilità e incompatibilità

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del consiglio e della giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto.

2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del consiglio e della giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

TITOLO II

FORMA DI GOVERNO

Capo I

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 4.

Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli-Venezia Giulia. È l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.

2. Il regolamento contabile del consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.

3. Il bilancio della Regione assicura al consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.

4. Il regolamento del consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:

a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della giunta e delle relative priorità;

b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;

c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della conferenza dei presidenti delle commissioni, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e degli uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;

d) disciplina, nei limiti previsti dall'art. 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;

e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle commissioni e alle sedute del consiglio regionale;

f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;

g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;

h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Art. 6.

Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del consiglio rappresenta il consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del consiglio.

Art. 7.

Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge

1. Il consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.

Art. 8.

Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:

a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;

b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;

c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;

d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'art. 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;

e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio regionale;

f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'esecutivo;

g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo statuto e ne verifica periodicamente lo stato;

h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;

i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;

j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al consiglio le proprie decisioni;

k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Art. 9.

Prerogative dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del consiglio regionale, delle commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.

3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.

5. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.

6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.

7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del consiglio.

Art. 10.

Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.

2. Ogni consigliere, ad eccezione del presidente del consiglio regionale, fa parte di almeno una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola.

3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:

a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del consiglio regionale;

b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;

c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

4. Il regolamento del consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 11.

Commissioni di inchiesta

1. Il consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

2. Il regolamento del consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

3. La commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il consiglio regionale può istituire una commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.

Art. 12.

Statuto dell'opposizione

1. Costituiscono l'opposizione in consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.

2. Il regolamento del consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.

Capo II

GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 13.

Governo della Regione e sua durata in carica

1. Il Presidente della Regione e la giunta costituiscono il Governo della Regione.

2. Il Presidente della Regione e la giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

3. Il consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.

4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.

5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.

6. Il voto del consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.

7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del consiglio regionale.

Art. 14.

Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:

a) convoca la prima riunione del consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;

b) entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della giunta;

c) nomina e revoca i componenti della giunta e attribuisce loro gli incarichi;

d) nomina, tra gli assessori, un vicepresidente;

e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al consiglio nella prima seduta successiva;

f) convoca e presiede la giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e resolvendo eventuali conflitti fra assessori;

g) può porre la questione di governo davanti al consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio regionale;

h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;

i) informa periodicamente il consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;

j) informa il consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella confe-

renza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, lettera c);

k) informa periodicamente il consiglio sulle attività svolte dalla commissione paritetica, prevista dallo statuto;

l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;

m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;

n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al consiglio o alla giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;

o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della giunta regionale, informandone il consiglio;

p) presenta al consiglio i disegni di legge deliberati dalla giunta;

q) può richiedere la convocazione del consiglio al presidente del consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;

r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto;

s) interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;

t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il consiglio regionale e il Governo;

u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative. 2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'assemblea e delle commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio.

Art. 15.

Composizione della giunta regionale

1. La giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.

2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.

3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.

4. La carica di componente della giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.

5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.

6. I componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.

Art. 16.

Funzioni della Giunta regionale

1. La giunta regionale svolge le funzioni previste dallo statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:

a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;

b) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;

c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo statuto e dalla legge;

d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;

e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;

f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;

g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;

i) esprime al Governo i pareri di cui all'art. 47 dello statuto;

j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.

Art. 17.

Partecipazione alla formazione del diritto comunitario

1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla giunta.

Art. 18.

Attività internazionale della Regione

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Art. 19.

Composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del consiglio regionale.

Art. 20.

Elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.

2. E eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.

3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.

4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Art. 21.

Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:

a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;

b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;

c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.

2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 22.

Candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Art. 23.

Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'art. 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'art. 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

Art. 24.

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.

3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

Art. 25.

Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.

2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

Art. 26.

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.

3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno 11,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.

4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.

5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art. 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.

6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'art. 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'art. 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

Art. 27.

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. E incluso il seggio riservato al Presidente.

2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Art. 28.

Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'art. 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'art. 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'art. 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.

2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.

3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'art. 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'art. 29.

Art. 29.

Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'art. 26.

2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'art. 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.

3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'art. 26.

5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui

vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'art. 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'art. 26.

6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

Art. 30.

Surroga

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'art. 26.

3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'art. 29, comma 5.

Art. 31.

Utilizzo delle nuove tecnologie

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Art. 32.

Pari opportunità

1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.

2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del consiglio nella legislatura in corso.

3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2004
IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 33.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale 21/2004
concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«h-bis) i presidenti di province, i sindaci di comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione».

Art. 34.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 21/2004
concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità*

1. All'art. 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale».

2. All'art. 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettera h bis).

1 ter. In caso di scioglimento del consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h-bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

Art. 35.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale 21/2004 concernente
i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale*

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i Ministri, i Viceministri ed i Sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei consigli di Province, i presidenti dei consigli di comuni, i sindaci di comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di comuni compresi nel territorio della Regione».

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Disposizione transitoria relativa all'art. 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

Disciplina del procedimento elettorale

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.

Art. 38.

Disposizione transitoria

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'art. 37, si applica quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 giugno 2007

ILLY

07R0464

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» e successive modifiche.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 111 del 27 luglio 2007)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;

g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994, il riferimento «L.R. 11/98» è sostituito dal riferimento «legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera *c*) del comma 3».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1994 aggiungere la seguente frase: «nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa)».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni ambito territoriale di caccia la giunta regionale, sentito il parere delle province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile».

Art. 7.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «ai programmi zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92» sono sostituite dalle parole «ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005».

Art. 8.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli».

Art. 9.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6»;

b) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

«6-quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal piccione di città (*Columba livia* forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico».

Art. 10.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;

b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'art. 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture».

Art. 11.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole «associazioni di protezione ambientale» sono aggiunte le parole «o delle organizzazioni professionali agricole».

Art. 12.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole «germi patogeni» sono aggiunte le parole «Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento».

Art. 13.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 14.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «art. 10» inserire «sentiti i comuni interessati»;

b) al comma 4 dopo le parole «fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale» aggiungere le parole «e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria»;

c) al comma 7 la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la provincia nomina entro trenta giorni il consiglio direttivo con le procedure definite nell'art. 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'art. 31 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

Ambiti territoriali di caccia

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. (*Organi dell'ATC*). — 1. Sono organi dell'ATC:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell'ATC;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio direttivo dell'ATC è composto:

a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;

b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;

c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;

d) per il 20% dai rappresentanti della provincia territorialmente interessata.

3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.

4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.

5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:

a) adozione del bilancio di previsione annuale;

b) approvazione conto consuntivo;

c) approvazione dello statuto e relative modifiche;

d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'art. 33.

6. L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo statuto. Lo statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In

tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis (*Statuto dell'ATC*). — 1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

a) il numero dei componenti il consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 32, comma 2;

b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;

c) le modalità di elezione dell'assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'art. 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;

d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del collegio dei revisori dei conti;

e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del consiglio direttivo, del Presidente e del collegio dei revisori dei conti;

f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;

g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statuari;

i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della provincia del nuovo consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.

3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la provincia territorialmente competente.

4. Lo statuto, entro trenta giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo.

5. Compete altresì alla provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'assemblea.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 32-ter nella legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo l'art. 32-bis della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-ter (*Controllo sostitutivo*). — 1. In tutti i casi in cui si rilevano violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la provincia diffida il consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il consiglio direttivo non adempia entro i termini, la provincia provvede a mezzo di un commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il presidente della provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'art. 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 33
Compiti dell'ATC

1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:

- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche dei prelievi venatori programmati;
- b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;

d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie.

In caso di avversità atmosferiche la provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla provincia, che ne controlla la conformità al piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la provincia può richiederne la revisione.

3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'art. 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'art. 35, comma 1.

5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.

7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.

9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).

10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il carnere giornaliero e stagionale per specie.

12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'art. 50, comma 2».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 33 bis nella legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 33 bis
Conferenza degli ATC

1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.

2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai presidenti degli ATC o loro delegati.

3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.

4. La partecipazione alla conferenza è senza oneri per la Regione.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 35 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio»;
- b) al comma 2, alle parole «con apposito provvedimento» fanno seguito le parole «avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni»;
- c) al comma 3, alle parole «Il cacciatore» fanno seguito le parole «residente in Emilia-Romagna»;
- d) al comma 3, il riferimento «1998-2000» è sostituito dal riferimento «1998-1999»;
- e) al comma 4, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 22.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio»;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 23.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 37 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «scambi infraregionali ed interregionali» sono sostituite dalle parole «scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità»;

b) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 24.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 8 del 1994, le parole «dell'annata venatoria» sono sostituite dalle parole «dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo».

Art. 25.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende accordato» sono sostituite dalle parole «è regolata dalle vigenti disposizioni di legge».

Art. 26.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

1-ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo».

Art. 27.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 49 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata».

Art. 28.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli».

Art. 29.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 52 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «sono obbligatorie né la residenza né l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento» sono sostituite dalle parole «è obbligatoria la residenza»;

b) al comma 9, le parole «Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale» sono soppresse.

Art. 30.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 53 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 3 aggiungere le parole «Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.»;

b) al comma 5 le parole «protezione delle aziende faunistico-venatorie sono sostituite dalle parole «protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna».

Art. 31.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla provincia».

Art. 32.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «secondo le» sono sostituite dalle parole «e avente caratteristiche conformi alle»;

b) il comma è sostituito dal seguente:

«5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro».

Art. 33.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 57 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il riferimento «L.R. 25 febbraio 1998, n. 5» è sostituito dal riferimento «legge regionale 7 aprile 2000, n. 27»;

b) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 34.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle province ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. Le province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3 bis, della presente legge».

Art. 35.

Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 59 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli»;

b) al comma 3, le parole «con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego» sono sostituite dalle parole «con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 27 della legge statale».

Art. 36.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri» sono sostituite dalle parole «m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri».

Art. 37.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera ii) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «aziende faunistico-venatorie» sono sostituite dalle parole «aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla

sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione».

Art. 38.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è aggiunta la seguente lettera:

«h) addestramento dei falchi.».

Art. 39.

Inserimento dell'art. 62-bis nella legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo l'art. 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 62-bis (Protezione dei dati personali). — 1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'art. 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.

2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione».

Art. 40.

Abrogazione di norme

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») e il comma 5 dell'art. 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6 (Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria»), sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

VASCO ERRANI

07R0543

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17.

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 27 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo.

2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:

a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;

b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.

3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e gli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.

4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 2.

Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo

1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della competente commissione assembleare, predispone un piano regionale di intervento triennale (di seguito «piano di intervento»).

3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti:

a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;

b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale;

c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa.

4. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'art. 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende sanitarie regionali, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

2. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, tramite azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuove la totale assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.

4. La Regione Emilia-Romagna promuove la totale assenza di fumo negli esercizi di pubblico ristoro, attraverso opportune iniziative informative rivolte agli esercenti ed appositi accordi con le associazioni di categoria, finalizzati a valorizzare tale scelta. Tali iniziative saranno altresì finalizzate a ricercare la collaborazione dei conduttori degli esercizi di pubblico ristoro affinché sensibilizzino gli utenti al rispetto del divieto di fumare.

5. Le aziende sanitarie programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:

a) di tipo informativo ed educativo;

b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumare sancito dalla legge;

c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.

6. Il piano di intervento per la lotta al tabagismo, di cui all'art. 2, può altresì prevedere:

a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;

b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie regionali, e di istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

Art. 4.

Obblighi dei responsabili

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori») per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza

e della salute dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

1. Fermi restando gli obblighi dei responsabili previsti all'art. 4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai comuni e dalle aziende unità sanitarie locali.

Art. 6.

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

b) da € 220,00 a € 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;

c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della metà per coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nonché dall'accordo 16 dicembre 2004 (accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»).

3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il sindaco del comune nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge, il quale individua l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2005»), sono attribuiti alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le aziende unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.

5. Con apposito provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità di raccordo tra aziende unità sanitarie locali e comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.

Art. 7.

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'art. 1. Annualmente la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'assemblea legislativa.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

ERRANI

07R0544

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 13.

Partecipazione dell'Associazione Radio-amatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: «Disciplina delle attività regionali di protezione civile», si avvale dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I. - Abruzzo, per attività di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.

Art. 2.

Attività della A.R.I. Abruzzo

1. L'A.R.I. Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacità, collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni con attività di:

- a) sviluppo della propria rete per finalità di protezione civile;
- b) collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni;
- c) supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile;
- d) supporto formativo ed addestrativo;
- e) supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.

Art. 3.

Contributi ed oneri

1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operatività dell'A.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all'art. 1:

- a) può attribuire all'A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione;
- b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di € 30.000,00.

2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell'A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:

- a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;
- b) tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà dell'A.R.I. Abruzzo;
- c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonché reintegro di materiali.

Art. 4.

Convenzione attuativa

1. La giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l'anno in corso in € 35.000,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

capitolo di nuova istituzione n. 151302 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile, in aumento € 35.000,00

capitolo 151300 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile - Leggi regionali nn. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999, in diminuzione € 35.000,00.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO

07R0494

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 14.

Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: «Disciplina delle attività regionali di protezione civile», promuove la partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come C.R.I. Abruzzo, quale struttura operativa in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in assistenza socio-sanitaria alle popolazioni, negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi.

Art. 2.

Attività della C.R.I. Abruzzo

1. La C.R.I. Abruzzo, stante comunque l'ordinaria attività di collaborazione con le A.S.L. Servizi di Emergenza Sanitaria - 118, nell'ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, per le finalità di cui all'art. 1:

- a) fornisce supporto cognitivo per l'implementazione dei servizi sociosanitari, collaborando con le strutture regionali per studi di prevenzione nonché di pianificazione dell'emergenza;
- b) collabora con la competente struttura regionale in materia di Protezione Civile nelle attività formative ed addestrative;
- c) partecipa alle esercitazioni di protezione civile regionale;
- d) impiega proprie risorse umane, mezzi, attrezzature in situazioni di crisi e di emergenza di protezione civile regionale;
- e) assicura la propria partecipazione alla Sala Operativa regionale di concerto con i responsabili A.S.L. competenti in materia per la funzione sanitaria;
- f) partecipa alle attività della colonna mobile regionale anche qualora impiegata in attività di esercitazione e di emergenza a carattere nazionale o internazionale.

Art. 3.

Contributi ed oneri

1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operatività della C.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all'art. 1: a) può attribuire alla C.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione;

b) eroga un contributo annuale alla C.R.I. Abruzzo di € 40.000,00.

2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione della C.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:

a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;

b) tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà della C.R.I. Abruzzo;

c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi e reintegro di materiali.

Art. 4.

Convenzione attuativa

1. La giunta regionale e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalità connesse alla sua partecipazione alle iniziative di protezione civile nonché le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e rimborsi.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l'anno in corso in € 45.000,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

capitolo di nuova istituzione n. 151301 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo - nelle attività di protezione civile, in aumento € 45.000,00;

capitolo 151300 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile - Leggi regionali nn. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999, in diminuzione € 45.000,00

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO

07R0495

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 15.

Sostituzione dell'art. 164 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 164 della legge regionale n. 15/2004

L'art. 164 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004), come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

«Art. 164 (Funzionamento commissioni provinciali e regionale per l'artigianato). 1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove commissioni.

L'insediamento delle nuove commissioni avviene entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 (Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo), sono designati unitariamente dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle commissioni, la giunta regionale provvede a nominare, su proposta dell'assessore competente per materia, il commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO

07R0496

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 16.

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi dell'art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di verifica sul funzionamento e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL), con capacità complessiva non superiore a 13 mc, in attuazione della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal decreto ministeriale 23 settembre 2004.

Art. 2.

Disposizioni tecniche

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito, da inoltrare all'Ufficio urbanistico del comune di competenza. La denuncia è corredata della seguente documentazione:

- a) indicazione del soggetto richiedente;
- b) località ed ubicazione del deposito;
- c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato;
- d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: «Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione»;
- e) dichiarazione dell'interessato di aver già inviato, all'assessorato regionale alla sanità, i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e) del presente articolo.

2. In mancanza della dichiarazione di cui alla lettera e), le amministrazioni comunali comunicano all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a formalizzare la comunicazione di cui alla lettera e) dandone evidenza all'amministrazione comunale.

3. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero d'incompletezza dei dati inviati, l'amministrazione comunale adotta ogni opportuno provvedimento anche con riferimento alla procedura di formazione del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 relativa a «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa».

4. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), e), d) l'assessorato alla sanità procede d'ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.

Art. 3.

Provvedimenti in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto esistenti sul territorio regionale e programmazione del piano delle verifiche.

1. Le amministrazioni comunali segnalano all'assessorato alla sanità della Regione Abruzzo, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la presenza, l'ubicazione e la titolarità di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc, di nuova e di vecchia installazione, realizzati.

2. Ai fini di attivare le prescritte misure di controllo sull'esercizio, l'assessorato regionale alla sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio o di soggetti abilitati ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, provvede, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, ad attivare il monitoraggio ed a predisporre il piano delle verifiche di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.

3. L'assessorato alla sanità, per il tramite di specifiche circolari, valuta di procedere in ogni caso alla raccolta ed al monitoraggio dei dati formulando specifiche istanze di raccolta delle informazioni di cui all'art. 2), lettere da a) a d), anche agli operatori del settore, ivi comprese le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto ed i costruttori di manufatti. Detti operatori comunicano all'assessorato, ciascuno per quanto di propria competenza, i dati relativi alle vendite di manufatti nonché i nominativi e l'ubicazione dei depositi. In caso di omessa comunicazione, l'assessorato alla sanità può procedere a segnalare l'omissione alle competenti autorità.

Art. 4.

Disposizioni in materia di verifiche

1. L'assessorato regionale alla sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi all'effettiva esecuzione delle verifiche decennali di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004, nonché quelle di funzionamento e di integrità introdotte dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329 dell'11 dicembre 2004. Le rispettive ASL, secondo le indicazioni e le tempistiche individuate con circolari esplicative della competente direzione, provvedono con il servizio ispettivo ad eseguire i prescritti controlli redigendo una relazione in base all'allegato A della presente legge.

2. In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive previste da ciascun deposito, verificandone l'effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all'art. 2 della presente legge. La ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l'adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell'esercizio del serbatoio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO

07R0497

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 17.

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/1991/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

d) conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;

e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme

all'allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW;

f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

g) accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

h) ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;

i) autorità competenti: sono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio;

l) occupante: è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico;

m) proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;

n) impianto certificato: è l'impianto per il quale è trasmesso all'autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'allegato F di cui al decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/1991/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G di cui al decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'autorità competente;

o) controllo dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;

p) controllo di efficienza energetica dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'allegato F al decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dal decreto legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'allegato G al decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dal decreto legislativo 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

q) organismo esterno: è un organismo esterno all'autorità competente cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lettera e) del decreto legislativo n. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Art. 3.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti, può promuovere la realizzazione di programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato anche alle attività di cui ai commi 2 e 3.

2. La Regione provvede a monitorare il grado di attuazione della presente legge ed i risultati che ne conseguono, mediante le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

b) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi della presente legge;

d) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

3. La Regione riferisce periodicamente alla conferenza unificata e ai Ministeri competenti sullo stato di attuazione della presente legge.

4. La Regione predispone e programma, anche attraverso le autorità competenti, sulla base delle indicazioni del Ministero competente e con i fondi di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, progetti e strumenti di informazione che hanno come obiettivo:

a) la piena attuazione della presente legge attraverso nuove ed incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo.

Art. 4.

Funzioni e compiti delle autorità competenti

1. Alle autorità competenti sono demandate le seguenti attività:

a) costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;

b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute;

c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;

d) comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità, a seguito di accertamento;

e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti alla tutela degli utenti e degli impianti;

f) trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultimo biennio;

g) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;

h) la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;

i) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), le aziende fornitrici di combustibile rendono disponibili alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. I comuni collaborano con le autorità competenti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.

3. Le autorità competenti, possono svolgere i compiti ad esse assegnati avvalendosi di organismi esterni di cui all'art. 2, comma 1, lettera v).

Art. 5.

Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti

1. In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti.

2. Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla autorità competente.

3. Le autorità competenti provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.

4. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa.

5. L'insieme delle attività ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve comunque riguardare annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli utenti le autorità competenti pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

6. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzii l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera e) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

8. Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite dalle autorità competenti.

9. Le autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell'impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell'utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l'effettiva certificazione dell'impianto.

10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.

11. I controlli di efficienza energetica dell'impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti cadenze temporali:

a) ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;

b) ogni quattro anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Art. 6.

Sanzioni

1. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d'arte ed ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso. L'omissione di detti adempimenti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00.

2. L'autorità competente che applica la sanzione di cui al comma 1 deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

4. Le autorità competenti, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.

5. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.

Art. 7.

Consulta regionale

1. È istituita la consulta regionale per il monitoraggio sulla qualità del servizio e sulla equità delle tariffe.

2. La consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei manutentori aventi sede nella Regione Abruzzo, dai rappresentanti delle autorità competenti e degli organismi esterni, e si pone come obiettivi:

a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;

b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;

c) il controllo della equità delle tariffe applicate in ragione delle diverse realtà territoriali nelle quali il servizio viene espletato;

d) la semplificazione delle procedure poste a carico dei cittadini.

3. La consulta opera attraverso deliberazioni e/o raccomandazioni.

Art. 8.

Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica

1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 e 3.000 Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla giunta regionale, su proposta della direzione parchi, territorio, ambiente ed energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione dei lavori a termini dell'art. 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l'autorità concedente, previa istruttoria di cui all'art. 49, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l'efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l'abrogazione.

3. La giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto:

a) della compatibilità dell'utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell'ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l'alveo che le sponde;

b) della salvaguardia delle aree protette;

c) della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;

d) della salvaguardia delle priorità d'uso stabilite dall'art. 95, commi 2 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) dell'individuazione del tratto del corso d'acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;

f) dell'economicità dell'intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.

4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.

5. Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non più procedibili.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 9.

Disposizioni finali e norme transitorie

1. Le autorità competenti che hanno avviato il servizio, secondo le procedure poste dalle norme previgenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformano i propri regolamenti ed i propri disciplinari alle previsioni in essa contenute.

2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1, le autorità competenti proseguono le loro attività secondo la regolamentazione e gli atti in essere.

3. Le autorità competenti che non hanno avviato il servizio adottano uno specifico regolamento conforme alle previsioni contenute nella presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO

07R0498

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2007, n. 18.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 recante: «Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi» come sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n. 37.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 recante: «Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi», come sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n. 37.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 recante: «Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi», sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n. 37, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le nomine di competenza della giunta regionale presso enti, aziende ed organismi dipendenti che presuppongono l'instaurarsi di rapporti di lavoro;

1-ter. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle camere, del parlamento europeo e del consiglio regionale, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici;

1-quater. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente;

1-quinquies. La corresponsione dell'indennità di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata, nel qual caso è corrisposta l'indennità di presenza maggiore.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 2007

DEL TURCO

07R0499

AUGUSTA IANNINI, direttore

GABRIELE IUZZOLINO, redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

€ **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 0 0 6 *

€ 2,00